

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
4. Altre disposizioni
Art. 25 Rotazione

LL

Art. 25

Articolo 25

Rotazione

- ¹ La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive.
- ² Durante il lavoro diurno e serale a due squadre, il lavoratore deve prendere parte uniformemente a entrambi i turni, mentre nel caso di lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello notturno.
- ³ Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni e gli oneri stabiliti dall'ordinanza, è possibile prolungare la durata di sei settimane oppure rinunciare del tutto all'alternanza delle squadre.

Capoverso 1

Per motivi di salute è opportuno organizzare le squadre prevedendo delle alternanze cicliche (ad es. rotazione dei lavoratori fra le squadre del mattino, della sera e della notte). Praticata in modo regolare, questa rotazione protegge da un affaticamento cronico dovuto a orari di lavoro sempre uguali e pertanto sfavorevoli e consente al lavoratore di curare i propri contatti e di far fronte agli impegni sociali. Di norma, la rotazione fra le squadre avviene settimanalmente oppure ogni due settimane.

Capoverso 2

In linea di principio, i lavoratori devono partecipare alle varie squadre nella stessa misura.

Nel caso di lavoro a due squadre, la partecipazione alle squadre deve essere effettuata in porzioni uguali.

Se le squadre sono tre o se si tratta di lavoro continuo, la partecipazione alle squadre deve essere proporzionale al numero delle stesse (mattina, sera, notte). In questo modo si evitano favoritismi e ingiustizie che sarebbero causate da una disuguale partecipazione all'insieme delle squadre. Il numero delle squadre senza porzioni di lavoro notturno

deve inoltre essere almeno uguale al numero delle squadre con porzioni di lavoro notturno. Ciò vale anche per i sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che praticano l'alternanza fra le squadre diurne o serali e le squadre notturne e che non corrispondono alla definizione di lavoro a squadre ai sensi dell'articolo 34 OLL 1. Nei sistemi a tre squadre, per la squadra del mattino e la squadra della sera è tollerato un lasso di tempo massimo di 18 ore fra le 05.00 e le 24.00 compresa un'ora marginale di lavoro notturno, a condizione che in questo modo il turno di notte non superi, pause incluse, le 7 ore. In questo caso, il rapporto fra le squadre con lavoro notturno e le squadre senza è considerato ancora come equilibrato.

Capoverso 3

In presenza di motivi imperativi, è possibile, con il consenso del lavoratore, derogare in parte alle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2. La rinuncia alla rotazione è tuttavia vincolata alla sua compensazione. I presupposti e le condizioni corrispondenti sono disciplinati dagli articoli 30 e 35 OLL 1.

La sicurezza e la protezione della salute del lavoratore devono essere garantite in ogni caso (v. art. 30 e 35 OLL 1).